

XVI legislatura

La tassazione del reddito familiare

settembre 2008
n. 42



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati __3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

La tassazione del reddito familiare

settembre 2008
n. 42

a cura di: M. Magrini
hanno collaborato: A. Henrici, S. Bonanni

Classificazione Teseo: Reddito familiare. Irpef. Imposte patrimoniali. Famiglia.

AVVERTENZA

Il presente *dossier* rappresenta un supporto documentativo per la 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), in vista dello svolgimento di un'indagine conoscitiva avente ad oggetto la tassazione del reddito familiare.

L'elaborato comprende:

- una nota preliminare sulle possibili modalità di tassazione del reddito familiare (cap. 1);
- la ricostruzione storico-normativa dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) vigente nell'ordinamento italiano, adottando quale chiave di lettura l'individuazione dell'unità impositiva (*individuo singolo vs. famiglia*) (cap. 2);
- elementi di diritto tributario comparato sulla normativa vigente in Francia ed in Germania, ordinamenti recanti due meccanismi paradigmatici di tassazione familiare quali – rispettivamente – il *quoziente familiare* e lo *splitting* (capp. 3-4);
- un'allegato contenente documentazione dottrinale e giurisprudenziale, nonché alcuni tra gli atti del più recente dibattito parlamentare in materia di imposizione fiscale sulle famiglie.

INDICE

	Pag.	
1. Nota preliminare: le modalità di tassazione del reddito familiare.....	"	1
2. La tassazione del reddito familiare in Italia.....	"	3
2.1. La tassazione del reddito familiare in Italia: inquadramento storico-giuridico	"	3
La legge n. 80 del 2003	"	3
2.2. Il presupposto dell'IRPEF	"	4
2.3. I soggetti passivi dell'IRPEF	"	4
2.4. L'imputazione dei redditi: il problema dell'unità impositiva (individuo vs. famiglia)	"	5
2.4.1. Il cumulo dei redditi.....	"	5
La sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1976 (e altre pronunce della giurisprudenza costituzionale)	"	5
2.4.2. La legge 29 dicembre 1990, n. 428: un primo tentativo di introduzione del quoziente familiare	"	7
2.4.3. L'imputazione dei redditi prodotti dai coniugi.....	"	8
L'impresa familiare	"	9
2.5. La tassazione del reddito personale e familiare in Italia: la disciplina vigente.....	"	10
La dichiarazione congiunta.....	"	10
2.6. Le detrazioni per carichi di famiglia.....	"	11
Le deduzioni e le detrazioni.....	"	11
Le deduzioni per oneri di famiglia vigenti fino al 31 dicembre 2006	"	12
Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito (c.d. <i>bonus incapienti</i>)	"	16
2.7. Le detrazioni per fonte del reddito.....	"	16
2.8. Le detrazioni per oneri vari.....	"	18
2.9. Gli assegni per il nucleo familiare	"	20
2.10. Le più recenti iniziative parlamentari sulla tassazione del reddito familiare	"	22
2.10.1. I progetti legislativi.....	"	22
2.10.2. Le recenti mozioni approvate dalla Camera dei deputati	"	25
3. La tassazione del reddito familiare in Francia.....	"	26
3.1. Un inquadramento generale del sistema tributario francese	"	26
3.2. <i>Impôt sur le revenu des personnes physiques</i> (I.R.P.P.).....	"	26
3.2.1. La tassazione in base al <i>foyer fiscal</i>	"	26
3.2.2. La tassazione del reddito complessivo	"	28
3.2.3. Le deduzioni	"	28
3.2.4. Le detrazioni	"	30
3.2.5. La dichiarazione fiscale	"	31
3.2.6. Il calcolo dell'imposta: il quoziente familiare	"	31
Il plafond.....	"	32
3.3. <i>Impôt sur les successions</i> (imposta sulle successioni).....	"	34
3.4. <i>Impôt sur les donations</i> (imposta sulle donazioni)	"	35
4. La tassazione del reddito familiare in Germania	"	36

4.1. Inquadramento generale.....	"	36
4.1.1. La ripartizione del gettito delle imposte in compartecipazione (<i>Gemeinschaftssteuer</i>)	"	36
4.2. L'imposizione fiscale sulle persone fisiche	"	37
4.2.1. La determinazione del reddito imponibile	"	37
4.2.2. La tassazione del reddito di lavoro dipendente.....	"	38
4.3. La tassazione del reddito familiare: lo <i>splitting</i>	"	39
4.3.1. Dichiarazione congiunta: meccanismo dell' <i>income splitting</i> per coppie sposate, vedovi e separati.....	"	39
4.3.2. Dichiarazione separata: meccanismo individuale per contribuenti single o sposati	"	40
4.3.3. Le agevolazioni per le famiglie: gli assegni per i figli a carico e le deduzioni	"	40
4.4. Imposta sulle successione e sulle donazioni	"	42

1. Nota preliminare: le modalità di tassazione del reddito familiare

Adottando quale criterio discriminante l'elemento dell'*unità impositiva* (*individuo vs. famiglia*), i meccanismi di imposizione fiscale gravanti sul reddito familiare sono riconducibili a tre distinte tipologie:

1. il *cumulo obbligatorio dei redditi*, consistente nel sommare tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare (più frequentemente, i redditi dei coniugi), applicare le aliquote corrispondenti e determinare il relativo debito di imposta;

2. la *tassazione individuale (o separata) dei redditi* di ciascun componente il nucleo familiare. In base a tale meccanismo, si procede a tassare il reddito di ciascun contribuente, prescindendo dalla sua situazione familiare;

3. la *tassazione per parti del reddito familiare complessivo*: rientrano in tale modalità il meccanismo dello *splitting* e quello del *quoziente familiare*.

Lo *splitting* consiste nel:

- sommare i redditi dei coniugi;
- dividere per due la somma ottenuta;
- applicare a ciascuna delle due parti le relative aliquote;
- raddoppiare il debito di imposta che ne deriva.

Il *quoziente familiare* consiste, invece, nel:

- sommare i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare;
- dividere la cifra ottenuta per un numero di parti risultante dall'attribuzione di un coefficiente a ciascun componente;
- applicare sul quoziente così ottenuto le relative aliquote;
- moltiplicare l'ammontare del debito di imposta per il numero totale delle parti (sempre risultante dall'attribuzione di un coefficiente a ciascun componente).

L'elemento caratteristico del *quoziente familiare* è dato dal criterio di determinazione del coefficiente attribuibile ai singoli componenti della famiglia.

Si potrebbe differenziare il coefficiente in funzione della composizione del nucleo familiare (per esempio, assegnando un valore pari a 1 a ciascuno dei due coniugi e un valore inferiore agli altri membri della famiglia), ma anche in funzione della condizione personale di ogni membro del nucleo (tenendo conto, per esempio, dello stato civile o della condizione lavorativa).

La differenza principale rispetto allo *splitting* è data dal fatto che, nel caso del *quoziente*, la suddivisione opera non soltanto fra i coniugi, ma anche fra i figli: ogni persona paga l'imposta sulla quota parte di reddito.

In termini di teoria del diritto tributario, si rileva come il regime del *cumulo obbligatorio dei redditi* tenda ad evitare l'elusione dell'imposta progressiva sul reddito derivante dall'attribuzione dei redditi patrimoniali familiari al coniuge che dispone di un reddito inferiore (o che risulta del tutto privo di reddito).

La *tassazione per parti separate* (secondo i sopra illustrati meccanismi dello *splitting* e del *quoziente familiare*) non comporta incentivi fiscali all'attribuzione fittizia dei beni patrimoniali al coniuge con minori redditi, dal momento che, in ogni caso, il loro reddito ai fini fiscali viene considerato di pertinenza di ambedue i coniugi (o di tutti i membri della famiglia) in parti uguali.

Invece, la *tassazione individuale (o separata) dei redditi* potrebbe incentivare forme di elusione della progressività dell'imposta, imputando al coniuge senza reddito (o con reddito più basso) i cespiti del capitale mobiliare e immobiliare la cui titolarità può essere variamente gestita nell'ambito familiare.

A parità di aliquote, il gettito è minore con il regime di *tassazione individuale* rispetto al sistema del *cumulo*, ed ancora minore in regime di *tassazione per parti separate* rispetto al regime di *tassazione individuale*.

A parità di gettito, il regime del *cumulo* è più favorevole ai singoli, è neutrale¹ per le famiglie monoreddito e penalizza quelle bireddito (soprattutto se i redditi guadagnati sono eguali) rispetto alle famiglie monoreddito. Tali effetti risultano tanto più pronunciati quanto maggiore è la progressività delle aliquote.

Assumendo come parametro di riferimento la c.d. *equità orizzontale* – ossia l'uguaglianza di trattamento per coloro che si trovano in posizioni uguali o simili² -, è stato rilevato come il metodo della *tassazione per parti separate* sia in grado di soddisfare tale requisito: infatti, il vantaggio fiscale maggiore va alle famiglie monoreddito, mentre i singoli risultano penalizzati, non beneficiando dello *splitting* o del *quoziente familiare*. Il meccanismo della *tassazione per parti separate* consente, altresì, una sostanziale riduzione del carico fiscale - non solo rispetto alla soluzione del *cumulo*, ma anche rispetto alla *tassazione individuale* - per tutte le famiglie nelle quali esista una differenza tra i redditi dei coniugi: la suddetta riduzione è massima qualora uno dei coniugi sia privo di redditi. Altresì, come conseguenza della progressività dell'imposta, il vantaggio fiscale dello *splitting* o del *quoziente familiare* aumenta al crescere del reddito.

Il regime del *cumulo*, invece, implica uguale trattamento, a parità di reddito complessivo, del contribuente singolo e della famiglia monoreddito.

La *tassazione individuale*, in presenza di aliquote progressive, rende, per un dato reddito familiare, l'onere tributario complessivamente dovuto da una famiglia crescente al crescere del grado di dispersione con cui il reddito si divide tra i coniugi.

¹ La *neutralità fiscale* sta ad indicare l'idoneità di un singolo tributo o di un sistema fiscale a non influenzare, modificandoli, decisioni o comportamenti dei contribuenti (siano essi persone fisiche o persone giuridiche) e quindi, di riflesso, a non incidere sull'attività economico-produttiva.

² Secondo tale principio, una famiglia monoreddito dovrebbe pagare un'imposta inferiore rispetto a quella dovuta da un singolo individuo, poiché il reddito che i coniugi necessitano per il mantenimento dell'unità familiare è maggiore rispetto al singolo individuo, venendosi pertanto a determinare una riduzione del benessere della coppia rispetto al contribuente singolo con i medesimi livelli di reddito.

2. La tassazione del reddito familiare in Italia

2.1. La tassazione del reddito familiare in Italia: inquadramento storico-giuridico

Pare opportuno fornire un rapido inquadramento storico-giuridico dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), adottando quale chiave di lettura l'*unità impositiva* prescelta (*individuo vs. famiglia*).

Si ricorda che l'IRPEF è stata istituita oltre trenta anni fa: l'originario testo normativo di riferimento era dato dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597³.

Il tributo è stato più volte rivisto e innovato, pur mantenendo i presupposti e le linee essenziali del meccanismo impositivo.

Nel 1986, si raccolse in un testo unico, approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917⁴, l'intero *corpus* di disposizioni nel frattempo introdotte.

Più di recente, la legge 7 aprile 2003, n. 80⁵, aveva previsto l'abolizione dell'IRPEF e la sua sostituzione con una nuova imposta – l'IRE (imposta sul reddito) – che, in buona parte, ne ricavava i principi ed i caratteri salienti: la delega non venne tuttavia esercitata e la riforma rimase sulla carta.

La legge n. 80 del 2003

In particolare, la legge n. 80 del 2003 prevedeva:

- la sostituzione delle detrazioni d'imposta con deduzioni dalla base imponibile;
- l'inclusione tra i soggetti passivi IRE degli enti non commerciali;
- la riduzione delle aliquote a due: 23% per i redditi fino a 100.000 euro e 33% per i redditi superiori a tale importo.

Di questi tre punti, solo il primo aveva trovato realizzazione (v. *infra...*), mentre gli enti non commerciali sono ancora assoggettati all'imposta sul reddito delle società (art. 73, co. 1, lett. c), TUIR); altresì, non ha trovato attuazione la riduzione a due delle aliquote.

Qualora la delega fosse stata esercitata, sarebbe rimasto in vita il principio della personalità dell'imposta, in base al quale l'imposta sul reddito personale si applica sull'insieme dei redditi, sotto qualsiasi forma posseduti, a disposizione del soggetto passivo, da lui prodotti o comunque a lui imputabili (redditi di familiari conviventi ed altri redditi di cui abbia la libera disponibilità).

³ *Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.*

⁴ *Testo unico delle imposte sui redditi-TUIR.*

⁵ *Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.*

2.2. Il presupposto dell'IRPEF

Ai sensi dell'**articolo 1 del TUIR**, il presupposto dell'IRPEF è dato dal possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti tra quelli indicati dall'**articolo 6**, ossia:

a) redditi fondiari (che si suddividono in redditi dei terreni e redditi dei fabbricati) ;

b) redditi di capitale (si tratta dei redditi derivanti dall'impiego di capitale finanziario diversi da quelli conseguiti nell'esercizio dell'impresa, che vengono valutati come componente del reddito di impresa);

c) redditi di lavoro dipendente (dati dalla somma di tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta in dipendenza del rapporto di lavoro, al netto dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori; sono considerati redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati);

d) redditi di lavoro autonomo (costituiti dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e da altri redditi di lavoro autonomo);

e) redditi di impresa (derivanti dall'esercizio di imprese commerciali; ai fini dell'IRPEF, rileva solo il reddito prodotto da imprenditori individuali e da società di persone⁶);

f) redditi diversi (si tratta di una categoria residuale, comprendente tipologie di redditi, in prevalenza plusvalenze, non riconducibile alle categorie precedentemente esaminate).

2.3. I soggetti passivi dell'IRPEF

Ai sensi dell'**articolo 2 del TUIR**, sono soggetti passivi dell'IRPEF le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Pertanto, tutti possono essere soggetti passivi, siano o meno cittadini italiani, purché residenti nello Stato; anche i non residenti, tuttavia, sono assoggettati all'IRPEF, purché posseggano in Italia redditi fiscalmente rilevanti.

Ai fini dell'imposizione diretta, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta:

- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- hanno il domicilio in Italia, ai sensi dell'art. 43 c.c.⁷;
- hanno la residenza ai sensi del citato art. 43 c.c., nel territorio dello Stato.

⁶ Si tratta delle società semplici (art. 2251ss. c.c.), delle società in nome collettivo (art. 2291ss. c.c.) e delle società in accomandita semplice (art. 2313ss. c.c.).

⁷ Ai sensi dell'art. 43 c.c., il domicilio di una persona è nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto – non ancora emanato - del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale⁸.

2.4. L'imputazione dei redditi: il problema dell'unità impositiva (individuo vs. famiglia)

2.4.1. Il cumulo dei redditi

Il testo originario dell'**art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973**⁹ prevedeva il *cumulo obbligatorio dei redditi*, ossia l'imputazione al capofamiglia dei redditi della moglie, non legalmente ed effettivamente separata, dei figli minori conviventi e dei redditi altrui dei quali il contribuente avesse avuto la libera disponibilità.

La *ratio* di tale criterio stava nel convincimento che la coesistenza di più persone titolari di reddito nello stesso nucleo familiare ne accrescesse la capacità contributiva: era tuttavia prevista un'attenuazione, consistente nell'esclusione dal cumulo di quei redditi percepiti da un componente della famiglia che non superassero un dato limite.

La riforma del diritto di famiglia (**legge 19 maggio 1975, n. 151**) e la nuova disciplina civilistica dei rapporti familiari condusse il legislatore ad adeguare la normativa fiscale ai principi civilistici: venne pertanto approvata la **legge n. 576 del 1975**¹⁰, che ha stabilito l'autonomia soggettiva tributaria dei coniugi, mantenendo, peraltro, inalterato, l'istituto del cumulo dei redditi.

Con un'importante pronuncia della Corte costituzionale (**sentenza del 15 luglio 1976, n. 179**), l'istituto del cumulo dei redditi è stato dichiarato incostituzionale, perché in contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva; in seguito a tale sentenza, sono intervenute due leggi (la **n. 569 del 1976**¹¹ e la **n. 114 del 1977**¹²), che hanno stabilito il principio in base a cui, ai fini IRPEF, soggetti passivi d'imposta sono tutte le persone fisiche che abbiano la disponibilità del reddito.

La sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1976 (e altre pronunce della giurisprudenza costituzionale)

Con la pronuncia in esame, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 29 e 53 della Costituzione - delle norme che prevedevano: l'imputazione al marito dei redditi della moglie non legalmente ed

⁸ In attesa dell'emanazione del nuovo decreto, si segnala che gli Stati e i territori con un regime fiscale privilegiato sono stati individuati con D.M. 4 maggio 1999.

⁹ *Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.*

¹⁰ *Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.*

¹¹ *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, recante disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per le rate di luglio, settembre e novembre 1976.*

¹² *Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.*

effettivamente separata ed il cumulo dei redditi di entrambi ai fini dell'applicazione dell'imposta; la soggettività passiva del marito anche per i detti redditi della moglie e la correlativa negazione di tale soggettività alla moglie; l'obbligo del marito di dichiarare, in un unico atto, oltre ai redditi propri, anche i menzionati redditi della moglie; l'obbligo della moglie non separata di indicare al marito gli elementi, i dati e le notizie relativi ai propri redditi a lui imputabili perché egli possa effettuare la dichiarazione unica dei redditi (§ 10. del *Considerato in diritto*).

La Corte rivolge, altresì, un monito al Legislatore, per ribadire <<l'esigenza che i principi della personalità e della progressività dell'imposta siano esattamente applicati; che la soggettività passiva dell'imposta sia riconosciuta ad ogni persona fisica con riguardo alla sua capacità contributiva; che al concreto atteggiarsi di questa si ponga mente in sede di accertamento ed in funzione del debito e della responsabilità d'imposta; e che la materia trovi adeguata disciplina in norme per le quali il possesso dei redditi si sostanzi nella libera disponibilità di essi.

Nel contempo, *la Corte esprime l'auspicio che, sulla base delle dichiarazioni dei propri redditi fatte dai coniugi, ed in un sistema ordinato sulla tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi, possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per un differente sistema di tassazione (espresso in un solo senso o articolato in più modi) che agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna casalinga e lavoratrice (corsivo nostro).*

L'adempimento del proprio dovere fiscale rimanga così, per il singolo coniuge, un atto dovuto ma, nel contempo, sia il logico e conclusivo risultato di una scelta che giustifichi in chi la compie il convincimento che, anche nella specifica materia qui considerata, la libertà del singolo e l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge possono coesistere e concorrere per la migliore e maggiore tutela degli interessi emergenti nella società>> (§ 14. del *Considerato in diritto*).

In una sentenza di alcuni anni successivi (sent. 23 marzo 1983, n. 76), la Corte, dopo aver ribadito come il sistema della tassazione separata dei redditi rappresenti un meccanismo imprescindibile per il Legislatore, dovendosi riconoscere, in ogni caso, ai coniugi il diritto di chiederne l'applicazione, sottolinea che <<spetta, peraltro, allo stesso Legislatore di apprestare rimedio alle sperequazioni che da tale sistema, rigidamente applicato, potrebbero derivare in danno della famiglia nella quale uno solo dei coniugi possieda reddito tassabile, rispetto a quella in cui ambedue i coniugi posseggano reddito, pari nel complessivo ammontare a quello della famiglia monoreddito, ma soggetto a tassazione separata, con aliquote più lievi, per le due componenti. La innegabile esigenza di correggere tali effetti distorsivi, nella prospettiva di quel *favor familiae* di cui s'informa l'art. 31 della Costituzione, può, invero, venire appagata sia con oculata scelta di un sistema alternativo suscettibile di essere affiancato in via opzionale al sistema della tassazione separata, sia anche all'interno di quest'ultimo, ristrutturando gli oneri deducibili e le detrazioni soggettive dall'imposta, per meglio adeguarli all'esigenza medesima>> (§ 7. del *Considerato in diritto*).

In senso analogo, cfr. sent. n. 266 del 1983 e sent. n. 85 del 1985 (§ 3. del *Considerato in diritto*); ordinanza n. 251 del 1987; ordinanza n. 19 del 1993; sent. n. 12

2.4.2. La legge 29 dicembre 1990, n. 428: un primo tentativo di introduzione del quoziente familiare

La **legge 29 dicembre 1990 n. 428**¹³ - all'**articolo 19** – delegava il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia.

La delega non venne esercitata entro la scadenza dei termini; si segnala come essa fosse finalizzata ad adottare un sistema di tassazione del reddito familiare secondo un meccanismo analogo al quoziente familiare.

In particolare, i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto informare l'esercizio della delega erano i seguenti:

a) facoltà per i contribuenti di chiedere l'applicazione dell'imposta sul reddito sull'insieme dei redditi del nucleo familiare;

b) determinazione del nucleo familiare, comprendendovi i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, i figli adottivi e gli affidati o gli affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile¹⁴, purché conviventi e a condizione che non posseggono redditi propri di importo superiore all'importo della pensione sociale vigente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

c) commisurazione dell'imposta alla capacità contributiva del nucleo familiare, tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti;

d) determinazione dell'imposta mediante l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'aliquota media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero di parti risultante dalla attribuzione ad un componente del nucleo familiare di un coefficiente pari ad uno e a ciascuno degli altri componenti di un coefficiente non superiore a 0,5, considerando anche i rapporti derivanti da convivenza di fatto da almeno tre anni, con la previsione di opportune cautele volte ad evitare abusi e simulazioni; tale limite potrà essere

¹³ *Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.*

¹⁴ L'articolo 433 del codice civile prevede che all'obbligo di prestare gli alimenti siano tenuti nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

superato qualora nella famiglia siano presenti componenti con più di 65 anni a ciascuno dei quali è comunque attribuito un ulteriore coefficiente; l'applicazione del quoziente familiare non potrà comunque dar luogo a un risparmio di imposta superiore alle 400.000 lire annue per ciascun componente della famiglia oltre il primo; si avrà particolare riguardo alla capacità contributiva del nucleo familiare di cui faccia parte una persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, specialmente nei casi di non autosufficienza; nella determinazione del livello dei coefficienti si dovrà garantire che la perdita di gettito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche a regime non eccederà la somma indicata a tal fine nella previsione del bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1993 maggiorata del 50 per cento;

e) previsione dell'entrata in vigore graduale nel tempo del nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia;

f) i provvedimenti delegati conterranno le disposizioni occorrenti per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, nonché per il coordinamento delle norme in vigore, relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione sul nucleo familiare.

2.4.3. L'imputazione dei redditi prodotti dai coniugi

Attualmente, nell'ordinamento fiscale italiano, i coniugi sono, pertanto, soggetti autonomi di tributo: se esistono, quindi, beni familiari sottoposti ad un regime di comunione, questi vanno imputati per metà a ciascun coniuge.

In base all'**articolo 4 del TUIR**, ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:

a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso codice¹⁵. I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare¹⁶;

b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile¹⁷ sono imputati per metà del loro ammontare netto a

¹⁵ In base all'art. 210 c.c., i coniugi possono, mediante apposita convenzione, modificare il regime della comunione legale dei beni. Non sono comunque derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.

¹⁶ Tale ultima previsione ha una finalità antielusiva volta ad evitare il ricorso al meccanismo del c.d. *income splitting*, consistente nel sommare tutti i redditi dei coniugi con la successiva imputazione della metà ad ognuno, al fine di attenuare la progressività delle aliquote.

¹⁷ Ai sensi dell'art. 167 c.c., ciascuno o entrambi i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, mobili, immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste dall'articolo 171 di detto codice¹⁸, i redditi dei beni che rimangono destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;

c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta ad un solo genitore, i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare.

L'impresa familiare

L'impresa familiare è una figura di associazione disciplinata dall'**articolo 230-bis del codice civile**, introdotto dalla **legge n. 151 del 1975** recante la riforma del diritto di famiglia.

Ai sensi di tale disposizione, salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Come familiare si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare si intende quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Per quanto attiene alla normativa tributaria, il reddito dell'impresa familiare va imputato ad ogni collaboratore, in proporzione alla sua partecipazione agli utili.

Titolare dell'impresa resta comunque il capofamiglia, su cui cade l'accertamento unitario dei redditi e sul quale incombono gli obblighi tributari: il suo è un reddito di impresa.

D'altra parte, l'**art. 1, co. 105, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007)** pone in capo all'imprenditore, e non ai singoli collaboratori familiari, l'obbligo di versare l'imposta sostitutiva (con aliquota al 20%) sui redditi dovuta dai contribuenti minimi.

L'impresa familiare trova la sua disciplina fiscale nell'**art. 5, co. 4-5, TUIR**, ove si dispone che ai familiari che abbiano collaborato in modo continuativo e prevalente all'impresa possa essere assegnata, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una percentuale non superiore al 49% dell'ammontare risultante dalla

¹⁸ Ossia in caso di cessazione del fondo a seguito di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. E' previsto che, se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio.

dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, mentre la parte residua (dunque non inferiore al 51%) costituisce il reddito dell'imprenditore.

Ai sensi dell'**art. 60 TUIR**, eventuali compensi per il lavoro prestato dai collaboratori familiari non sono deducibili dai redditi di impresa del titolare. Altresì, tali compensi non costituiscono reddito per i percipienti.

2.5. La tassazione del reddito personale e familiare in Italia: la disciplina vigente

In Italia, in base alla disciplina vigente, opera la *tassazione individuale (o separata) dei redditi* di ciascun componente del nucleo familiare. Secondo tale meccanismo, si procede a tassare il reddito di ciascun contribuente, prescindendo dalla sua situazione familiare.

La dichiarazione congiunta

Si ricorda che – già dal periodo di imposta 1997 – è venuta meno la possibilità, per i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, di presentare la dichiarazione dei redditi c.d. *congiunta*.

L'unica ipotesi in cui è tuttora possibile presentare la dichiarazione c.d. *congiunta* è quella di ricorrere all'assistenza fiscale (redigere, cioè, il modello 730 da presentarsi al proprio sostituto di imposta oppure ad un CAF-dipendenti o ad intermediari abilitati).

In base all'art. 13, co. 4, del d.m. n. 164 del 1999¹⁹, tale possibilità è subordinata alla condizione che nessuno dei coniugi sia in possesso di redditi di lavoro autonomo o di impresa e che almeno uno di essi sia titolare di redditi per cui è ammessa l'assistenza fiscale (ossia redditi di lavoro dipendente ed equiparati).

La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stata oggetto di rilevanti modifiche nel corso della XV legislatura (28 aprile 2006-28 aprile 2008).

La **legge finanziaria per il 2007**²⁰ ha disposto, con decorrenza dal periodo d'imposta 2007, la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF come evidenziato nella seguente tabella.

¹⁹ Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

²⁰ L'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha modificato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito, disciplinati dall'articolo 11 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR).

Anno 2006		Dal 2007	
Scaglioni di reddito	Aliquota	Scaglioni di reddito	aliquota
Fino a 26.000 euro	23%	Fino a 15.000 euro	23%
da 26.000 a 33.500 euro	33%	da 15.000 a 28.000 euro	27%
da 33.500 a 100.000 euro	39%	da 28.000 a 55.000 euro	38%
oltre 100.000 (*)	39%+4%	da 55.000 a 75.000 euro	41%
		oltre 75.000 euro	43%

(*) L'articolo 1, comma 350, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) aveva introdotto un contributo di solidarietà, in misura pari al 4%, da corrispondere sulla parte di imponibile eccedente i 100.000 euro; tale contributo è stato soppresso dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007).

Si segnala, inoltre, che la **legge finanziaria per il 2008**²¹, modificando l'**articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi-TUIR**, ha introdotto un regime di esenzione dall'IRPEF in favore dei soggetti che realizzano solo redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro.

2.6. Le detrazioni per carichi di famiglia

In un sistema di *tassazione individuale (o separata)* del reddito familiare - quale è quello vigente in Italia - gli obiettivi di equità orizzontale²² possono essere perseguiti mediante una tassazione differenziata in funzione delle peculiarità del nucleo familiare di appartenenza.

In tale contesto, le deduzioni o le detrazioni per carichi di famiglia sono tese a calibrare l'imposta in base ai costi familiari sopportati dal contribuente.

Le deduzioni e le detrazioni

Per *deduzioni*, si intendono i valori che si possono sottrarre dal reddito complessivo (ossia dalla base imponibile), con un beneficio rapportato all'aliquota marginale raggiunta dal contribuente. Pertanto, in termini di valore assoluto e a parità di importo della deduzione, il beneficio fiscale risulta maggiore per i contribuenti con redditi più elevati, che scontano un'aliquota marginale più alta.

Le deduzioni operano, pertanto, in modo diverso rispetto alle *detrazioni*, che, invece, abbattano l'imposta da pagare e devono essere detratte dall'imposta lorda ai

²¹ Articolo 1, commi 13 e 14, della legge n. 244 del 2007.

²² Si tratta dell'equità tra contribuenti che - pur sopportando un carico fiscale analogo - si trovano in condizioni personali o familiari differenziate. In base al principio dell'equità c.d. *orizzontale*, una famiglia monoreddito dovrebbe pagare un'imposta inferiore rispetto a quella dovuta da un singolo individuo, poiché il reddito che i coniugi necessitano per il mantenimento dell'unità familiare è maggiore rispetto al singolo individuo, venendosi pertanto a determinare una riduzione del benessere della coppia rispetto al contribuente singolo con i medesimi livelli di reddito.

fini della determinazione dell'imposta netta. L'istituto della detrazione può comportare, per i contribuenti con redditi bassi, il fenomeno della c.d. "incapienza", che si verifica quando l'imposta lorda è inferiore al beneficio fiscale e, pertanto, il contribuente non può fruire totalmente dell'agevolazione concessa.

Ai sensi dell'**articolo 12, comma 2, del TUIR**, sono considerati a carico i familiari che posseggono un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2007, nel calcolo del reddito complessivo ai fini dello *status* di familiare a carico, non va calcolato il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (**art. 12, co. 4-bis, TUIR, introdotto dall'art. 1, co. 15, della legge finanziaria per il 2008**²³).

Attualmente, i carichi di famiglia danno diritto a detrazioni dall'imposta lorda di importo differenziato in relazione al rapporto tra il contribuente ed il soggetto a carico ed in relazione al reddito percepito dal contribuente (l'importo delle detrazioni si riduce all'aumentare del reddito).

Le detrazioni per carichi di famiglia sono disciplinate dall'**articolo 12 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi- TUIR), da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007)**, che ha sostituito le precedenti deduzioni per oneri di famiglia²⁴ con le attuali detrazioni. Le misure delle detrazioni decrescono all'aumentare del reddito.

Le deduzioni per oneri di famiglia vigenti fino al 31 dicembre 2006

Le deduzioni per oneri di famiglia (c.d. *no-tax family area*) vigenti sino al 31 dicembre 2006 erano le seguenti:

- a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile (persone obbligate agli alimenti) convivente con il contribuente o percipiente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Tale somma doveva essere ripartita tra coloro che avevano diritto alla deduzione;
- c) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, in alternativa alla deduzione di cui alla precedente lettera b);
- d) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di *handicap*, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104²⁵;

²³ Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

²⁴ Le deduzioni per oneri di famiglia erano state introdotte dall'articolo 1, comma 349, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), in luogo delle precedenti detrazioni.

²⁵ Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

e) 3.200 euro, per il primo figlio, se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Era anche prevista una deduzione, di importo massimo pari a 1.820 euro, per le spese documentate sostenute dal contribuente - in proprio favore o nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile - per gli addetti alla assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (la corrispondente detrazione è ora disciplinata dall'articolo 15, comma 1, lettera i-septies, del TUIR, come novellato dall'articolo 1, comma 319, della legge finanziaria per il 2007).

Il previgente articolo 12 del TUIR prevedeva un meccanismo in base al quale si determinava, in misura decrescente al crescere del reddito, l'importo delle deduzioni sopra indicate effettivamente spettante al contribuente²⁶.

Oltre alle deduzioni per carichi di famiglia, la riforma fiscale approvata nella XIV legislatura (30 maggio 2001-27 aprile 2006) aveva introdotto la c.d. *no-tax area*²⁷.

Pertanto, era prevista una deduzione base dal reddito complessivo – al netto degli altri oneri deducibili – di un importo di 3.000 euro.

La deduzione era aumentata: di un importo pari a 4.500 euro, se alla formazione del reddito complessivo concorrevano uno più redditi di lavoro dipendente o assimilati; di un importo pari a 4.000 euro, se alla formazione del reddito complessivo concorrevano uno o più redditi di pensione o equiparati; di un importo pari a 1.500 euro, se alla formazione del reddito complessivo concorrevano uno più redditi di lavoro autonomo o di impresa.

Le attuali detrazioni per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato sono le seguenti:

a) se il reddito complessivo non supera 15.000 euro: 800 euro diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro;

b) se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 40.000 euro: 690 euro. La detrazione è aumentata di un importo compreso 10 e 30 euro nei casi in cui il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 35.200;

²⁶ Le deduzioni spettavano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, a cui occorreva aggiungere l'importo delle deduzioni e degli oneri deducibili, e quindi sottrarre il reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il rapporto era maggiore o uguale a 1, la deduzione competeva per intero; se il rapporto era pari a zero o minore, la deduzione non competeva; se il rapporto era compreso tra zero ed 1, la deduzione spettava in misura proporzionale a tale rapporto.

²⁷ Tale istituto era disciplinato dall'art. 11 del TUIR (*Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione*), introdotto dalla legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), successivamente modificato e rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2006.

c) se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro: 690 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro.

Le attuali detrazioni per i figli a carico sono le seguenti:

a) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età superiore a tre anni;

b) l'importo è aumentato a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

c) per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

d) l'importo base della detrazione è aumentato di 220 euro per ogni figlio portatore di *handicap*.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; in presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato, per tutti, di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo²⁸.

La detrazione per i figli a carico è ripartita tra i genitori, non legalmente ed effettivamente separati, nella misura del 50 per cento ciascuno²⁹. E' consentito, sulla base di un accordo tra i genitori, attribuire interamente la detrazione al genitore con un reddito complessivo di ammontare più elevato, in modo da permettere, in caso di incapacienza di uno dei genitori, il godimento per intero delle detrazioni da parte del genitore fiscalmente capiente.

Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione, in mancanza di accordo, spetta al genitore affidatario del (dei) figlio (figli). Nell'eventualità di un affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno, in mancanza di diverso accordo.

E' inoltre previsto, nell'ipotesi in cui il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari, non possa usufruire, in tutto o in parte, della detrazione, per limiti di reddito, che la detrazione stessa sia assegnata per intero all'altro genitore, il quale è tenuto a riversare al genitore affidatario l'intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, il cinquanta per cento, salvo diverso accordo.

Nel caso in cui un coniuge sia fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per l'intero ammontare.

Infine, è statuito che per il primo figlio si applichino, se più convenienti, le detrazioni per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, nei seguenti casi:

²⁸ In altri termini, in caso di due figli, l'importo base di 95.000 euro diviene di 110.000 per entrambi i figli; nel caso di tre figli, l'importo su cui calcolare la detrazione diviene di 125.000 euro per tutti e tre i figli.

²⁹ La deduzione previgente poteva essere ripartita fra i soggetti che vi avevano diritto, nella misura da essi scelta: ciò consentiva ai contribuenti di adottare la proporzione più conveniente in ragione del livello di reddito di ciascuno.

a) qualora l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia in seguito legalmente ed effettivamente separato;

b) qualora vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Tale misura, già prevista dalla disciplina previgente, costituisce, dunque, un'agevolazione per le famiglie monoparentali.

E' inoltre riconosciuta una detrazione di 750 euro, da ripartire *pro quota* tra coloro che ne hanno diritto, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile (persone obbligate agli alimenti)³⁰ che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

Ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui all'**art. 12, co. 1, TUIR**, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (**art. 12, co. 4-bis, TUIR**).

L'articolo 1, commi 15 e 16, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) – inserendo nell'art. 12 del TUIR il nuovo comma 1-bis - ha introdotto, con decorrenza dal periodo d'imposta 2007, un'ulteriore detrazione IRPEF in favore delle famiglie con almeno quattro figli a carico. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

La misura del beneficio è fissata in 1.200 euro annui ed è corrisposta anche in caso di incapacienza; pertanto, il contribuente - qualora non possa fruire della detrazione in quanto l'imposta lorda è inferiore all'ammontare del beneficio - ha diritto di ricevere un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta predetta.

³⁰ L'articolo 433 del codice civile prevede che all'obbligo di prestare gli alimenti siano tenuti nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Si segnala che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2008, n. 52), sono state fissate le "Modalità di attribuzione della detrazione di cui all'articolo 12, co. 1-*bis*, del TUIR, eccedente l'imposta netta".

Il **comma 2 dell'articolo 12 del TUIR** prevede che le detrazioni sopra indicate, come le precedenti deduzioni, spettino a condizione che le persone alle quali si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo, vanno computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito (c.d. *bonus incapienti*)

L'articolo 44 del decreto-legge n. 159 del 2007³¹ ha introdotto una nuova detrazione fiscale in favore dei contribuenti che, nel periodo d'imposta 2006, hanno avuto un reddito complessivo non superiore a euro 50.000 e un'imposta netta pari a zero. La detrazione non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultino fiscalmente a carico di altri soggetti.

In particolare, la disposizione in commento ha previsto una nuova detrazione fissata in misura pari a 150 euro annui, nonché un'ulteriore detrazione pari a 150 euro per ciascun familiare a carico.

Più che di una vera e propria detrazione fiscale, si tratta di un rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario, riconosciuto ai contribuenti a basso reddito, in attesa dell'introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2007, n. 278), sono state definite le modalità di attuazione della misura di sostegno.

2.7. Le detrazioni per fonte del reddito

Oltre alle detrazioni per carichi di famiglie, nell'ordinamento tributario italiano sono previste detrazioni per fonti di reddito. Infatti, con la **legge finanziaria per il 2007**³², sono state introdotte, in luogo delle deduzioni

³¹ *Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007.

³² Articolo 1, comma 6, della legge n. 296 del 2006.

dall'imponibile, le detrazioni d'imposta per tipologia di reddito dichiarato (lavoro dipendente, pensione, impresa o lavoro autonomo).

Le misure delle detrazioni, di cui all'**articolo 13 del TUIR**, sono stabilite per scaglioni di reddito. Gli importi indicati dalla disposizione, tuttavia, si riferiscono a detrazioni teoriche; infatti, per la determinazione della detrazione effettivamente spettante si deve applicare una formula matematica in base alla quale l'importo della detrazione si riduce, fino ad annullarsi, all'aumentare del reddito dichiarato dal contribuente.

Si dispone, altresì, che le detrazioni previste per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, per redditi di pensione, per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore e per redditi diversi non sono cumulabili tra loro.

Le detrazioni per reddito di lavoro dipendente e assimilato sono stabilite dall'**articolo 13, comma 1, del TUIR**. La misura massima, pari a 1.840 euro, è prevista in favore dei contribuenti che dichiarano un reddito netto³³ non superiore a 8.000 euro. L'entità del beneficio si riduce all'aumentare del reddito netto, fino ad annullarsi quando quest'ultimo risulta superiore a 55.000 euro.

Per quanto riguarda i redditi di pensione, si ricorda, in primo luogo, che l'**articolo 11, comma 2, del TUIR**, dispone l'esenzione dall'IRPEF in favore dei soggetti che percepiscono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Ai sensi dell'**articolo 13, comma 3, del TUIR**, la misura della detrazione per redditi di pensione varia da un massimo di 1.725 euro (per redditi netti fino a 7.500 euro annui) fino ad annullarsi per redditi netti superiori a 55.000 euro annui.

Il **comma 4 del medesimo articolo 13** prevede un incremento della detrazione in favore dei pensionati che abbiano compiuto i 75 anni di età. In particolare, fermo restando il meccanismo che prevede una proporzionalità inversa tra misura del beneficio e reddito netto, l'importo massimo fruibile dai soggetti con reddito netto fino a 7.750 euro è pari a 1.783 euro.

In favore dei pensionati ultrasessantatrenni, che siano in possesso di specifici requisiti reddituali, l'**articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81**³⁴, ha disposto la corresponsione di una somma aggiuntiva. Ai sensi del **comma 4 del citato articolo 5**, tali somme non rilevano ai fini IRPEF.

³³ Il reddito netto è determinato dalla differenza tra il reddito complessivo e il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

³⁴ *Disposizioni urgenti in materia finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

La misura delle detrazioni per redditi di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata, ai sensi dell'**articolo 13, comma 5, del TUIR**, è pari a 1.104 euro se il reddito netto non è superiore a 4.800 euro annui; l'entità del beneficio decresce al crescere del reddito netto fino ad annullarsi quando il reddito netto risulta superiore a 55.000 euro annui.

2.8. Le detrazioni per oneri vari

Come già sottolineato, la vigente normativa prevede che i componenti della famiglia che godono di un proprio reddito siano soggetti autonomi d'imposta; tuttavia, il vincolo familiare esplica egualmente effetti per le persone a carico del contribuente, per ciò che attiene alle detrazioni di imposta per oneri e per carichi di famiglia.

Infatti, oltre alle detrazioni per carichi di famiglia restrittivamente intese (v. *supra* § 2.6.), il soggetto passivo può detrarre – ai sensi e nei limiti dell'**articolo 15 del TUIR** – le spese sostenute a favore dei familiari o di altre persone a carico.

Le principali detrazioni – inquadrabili anche come misure di fiscalità di vantaggio per le famiglie - riguardano:

- le spese sanitarie di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, ecc.). Esse danno diritto alla detrazione d'imposta del 19%, dopo aver sottratto la franchigia di 129,11 euro. La detrazione si applica sull'intera spesa (senza franchigia alcuna), se questa riguarda i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di *handicap*, nonché l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione. Nel caso in cui le spese sanitarie abbiano superato, nell'anno, il limite di 15.493,71 euro è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo. Il superamento del limite deve essere verificato considerando l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, senza sottrarre la franchigia di 129,11 euro. Inoltre, il contribuente che sostiene spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria per conto del coniuge, dei figli e degli altri familiari, non a carico, che sono titolari di redditi bassi, ma comunque superiori a 2.840,51 euro, può usufruire della detrazione del 19%, sulla parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dai familiari affetti dalle predette patologie, calcolata su un importo massimo della spesa pari a 6.197,48 euro;

- le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria. Si può detrarre il 19% della spesa che non sia superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

- le spese per il pagamento delle rette degli asili nido³⁵ (proroga). L'agevolazione consiste in una detrazione d'imposta pari al 19% della spesa

³⁵ La proroga è stata introdotta, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 400, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007) e, per l'anno 2007, dall'articolo 1, comma 201, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008).

sostenuta, negli anni 2006 e 2007, fino ad un importo massimo di spesa pari a 632 euro annui;

- le spese per le attività sportive³⁶. Il beneficio consiste in una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Il tetto massimo di spesa sul quale può essere calcolata la detrazione è fissato in 210 euro annui;

- le spese per canoni di locazione per studenti universitari³⁷, danno diritto ad una detrazione pari al 19% delle spese, fino ad un massimo di 2.633 euro, per canoni relativi a contratti di locazione stipulati³⁸, ai sensi della legge n. 431 del 1998³⁹, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 km da quello in cui risulta residente e, comunque, in una provincia diversa;

- le spese sostenute per le c.d. badanti⁴⁰. Il beneficio è in favore dei soggetti che hanno un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro e consiste in una detrazione fiscale pari al 19% della spesa sostenuta, per un importo non superiore a 2.100 euro, per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Si segnalano, altresì, alcune misure agevolative in favore delle famiglie (ma anche di singoli individui) proprietarie della casa di abitazione o in affitto.

Per quanto attiene agli immobili di proprietà, è stato aumentato da 3.615 euro a 4.000 euro il limite massimo di importo su cui calcolare la detrazione del 19% relativamente agli interessi passivi pagati sui mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale⁴¹.

E' stata altresì introdotta⁴² una detrazione fiscale sui compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale. La misura della detrazione è pari al 19% della spesa, entro il limite massimo fissato in 1.000 euro per ciascuna annualità.

In favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, l'**articolo 1, commi 9 -10, della legge finanziaria per il 2008**, modificando l'**articolo 16 del TUIR**, ha introdotto una detrazione fiscale il cui importo è determinato in funzione del reddito (300 euro per redditi fino a

³⁶ Articolo 1, comma 319, della legge n. 296 del 2006.

³⁷ Articolo 1, comma 319, della legge n. 296 del 2006.

³⁸ Ai sensi dell'articolo 1, comma 208, della legge n. 244 del 2007, deve trattarsi di canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché di atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

³⁹ *Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.*

⁴⁰ Articolo 1, comma 319, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007).

⁴¹ Articolo 1, comma 202, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008).

⁴² Art. 35, co. 22-bis, d.l. n. 223 del 2006 (c.d. *decreto Bersani-Visco*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

15.493,71 euro e 150 euro per redditi superiori a 15.493,71 euro ma inferiori a 30.987,41 euro).

Inoltre, se il contratto di locazione riguarda l'abitazione principale di giovani di età compresa fra 20 e 30 anni, la cui residenza sia diversa dall'abitazione principale dei genitori, il citato **articolo 16, comma 1-ter**, prevede una detrazione fissata in misura pari a 991,60 euro annui per i primi tre anni di locazione, a condizione che abbiano un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Le sopra illustrate detrazioni sono condizionate al requisito che i contratti di locazione siano stati stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998⁴³.

2.9. Gli assegni per il nucleo familiare

Al fine di perseguire obiettivi di equità c.d. *orizzontale* a cui rispondono le detrazioni per i carichi familiari, ed in particolare quelle per i figli, vengono in rilievo istituti - come l'assegno familiare - riconducibili più a programmi di trasferimento monetario, che non alla normativa tributaria restrittivamente intesa.

L'assegno per il nucleo familiare, introdotto dall'**articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988**⁴⁴, è una prestazione di carattere previdenziale, erogata con cadenza mensile su richiesta del lavoratore dipendente o del pensionato, unitamente agli altri elementi della retribuzione o della pensione. L'assegno ha la funzione di integrare la retribuzione dei lavoratori che si trovano in determinate situazioni familiari di reddito.

Beneficiari dell'assegno sono:

- i lavoratori dipendenti che prestino la propria attività nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla nazionalità;
- i titolari di pensione derivante da un precedente rapporto di lavoro;
- i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi.

Presupposti per il riconoscimento dell'assegno sono l'esistenza di un nucleo familiare, il rispetto di determinati limiti di reddito, la non fruizione di altri trattamenti di famiglia.

Riguardo ai limiti di reddito, la concessione dell'assegno è subordinata alla circostanza che la somma dei redditi di lavoro dipendente, di pensione o di altra prestazione previdenziale, derivante comunque da lavoro dipendente, sia superiore al 70% del reddito familiare complessivo.

Ai fini della corresponsione dell'assegno, il reddito da considerare è quello risultante dalla somma dei redditi percepiti, nell'anno solare precedente il 1°

⁴³ *Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.*

⁴⁴ *Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1988. La disciplina generale della materia è altresì contenuta nel d.P.R. n. 797 del 1955, recante il *Testo unico sugli assegni familiari*.

luglio dell'anno cui la domanda si riferisce, da tutti i soggetti che compongono il nucleo familiare al momento della domanda o nel periodo di riferimento della domanda.

L'ammontare dell'assegno, unico per l'intero nucleo familiare, è determinato in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare e al relativo reddito complessivo. La prestazione erogata è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito, in corrispondenza di soglie di esclusione a seconda della tipologia familiare.

Al fine di valorizzare la posizione del coniuge che svolge prevalentemente attività di cura del nucleo familiare, l'**articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005)**, ha stabilito l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare al coniuge dell'avente diritto a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005.

Si segnala che l'**articolo 5 del D.M. 4 aprile 2002** ha esteso la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al citato **articolo 2 del d.-l. n. 69 del 1988**, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'**art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995**, che non risultino iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, tra cui figurano i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto⁴⁵.

Nella XV legislatura, la **legge finanziaria per il 2007**⁴⁶ ha disposto una rideterminazione degli importi dell'assegno per il nucleo familiare e dei relativi limiti di reddito.

In particolare si prevede:

- la rideterminazione⁴⁷ – a decorrere dal 1° gennaio 2007 - dei livelli di reddito e degli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili;
- la rivalutazione del 15%, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2007, degli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei con figli;
- i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli sopra indicati, nonché quelli per i nuclei familiari senza figli, possono essere rimodulati ulteriormente con decreto interministeriale <<anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche>>;
- nel caso di nuclei familiari con più di tre figli, o soggetti equiparati, di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno si prendono in

⁴⁵ Si prevede che a tali soggetti l'assegno non spetti se la somma dei redditi derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, sia inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. Comunque, l'assegno spetta anche al nucleo familiare a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70% del reddito complessivo con la somma dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro di cui all'articolo 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995.

⁴⁶ Articolo 1, comma 11, della legge n. 296 del 2006.

⁴⁷ Secondo la Tabella 1 allegata alla finanziaria 2007.

considerazione, oltre ai figli minori, anche i figli che abbiano già compiuto diciotto anni, ma che non ne abbiano ancora compiuto ventuno, purché siano studenti o apprendisti;

- gli ordinari criteri di rivalutazione dei livelli di reddito e dell'importo dell'assegno non si applicano con riferimento al 2007 e trovano nuovamente applicazione a decorrere dal 2008.

Con **circolare n. 13 del 12 gennaio 2007**, l'INPS ha provveduto a fornire le prime istruzioni per l'applicazione della nuova disciplina introdotta dall'**articolo 1, comma 11, della legge finanziaria per il 2007**. Con la successiva **circolare n. 26 del 26 gennaio 2007**, l'Istituto ha altresì trasmesso le tabelle con gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali, oltre ai nuovi livelli di reddito per il periodo 1° luglio 2007-30 giugno 2008.

Il **D.M. 7 marzo 2007** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2007, n. 105) ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non possa essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.

2.10. Le più recenti iniziative parlamentari sulla tassazione del reddito familiare

2.10.1. I progetti legislativi

Fin dalla XI legislatura (23 aprile 1992-14 aprile 1994) si contano numerosi progetti di legge, presentati sia al Senato che alla Camera dei deputati, in materia di tassazione del reddito familiare.

Limitandoci ad un accenno alle proposte più recenti, si ricorda che – nella XV legislatura (28 aprile 2006-28 aprile 2008) – la 6^a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato aveva iniziato l'esame di cinque ddl volti all'introduzione del meccanismo del quoziente familiare:

- disegno di legge d'iniziativa del Senatore Eufemi (A.S. n. 32): "Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazione alla disciplina delle detrazioni";

- disegno di legge d'iniziativa del Senatore Costa (A.S. n. 843): "Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazione alla disciplina delle detrazioni"⁴⁸;

- disegno di legge d'iniziativa del Senatore Curto e altri (A.S. n. 1129): "Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo familiare"⁴⁹;

- disegno di legge di iniziativa dei Senatori Baldassarri e altri (A.S. n. 1309): "Provvedimenti a sostegno della famiglia";

⁴⁸ L'esame, in 6^a Commissione, dei ddl n. 32 e 843 aveva avuto inizio il 26 ottobre 2006.

⁴⁹ Il ddl 1129 era stato abbinato ai ddl nn. 32 e 843 nella seduta della 6^a Commissione del 13 febbraio 2007.

- disegno di legge di iniziativa dei Senatori Bobba e altri (A.S. n. 1333): “Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare”⁵⁰.

Parallelamente, il 29 marzo 2007 – presso la VI Commissione (Finanze) della Camera – erano state incardinate quattro proposte di legge volte a modificare il trattamento tributario della famiglia, sempre attraverso l’introduzione del meccanismo del quoziente familiare⁵¹.

Si trattava dei seguenti progetti di legge:

- proposta di legge Ronconi (A.C. 492): “Modifica dell’articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di trattamento tributario della famiglia”;

- proposta di legge Vichi e altri (A.C. 1867): “Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare”;

- proposta di legge Armani e altri (A.C. 2297): “Misure tributarie a sostegno della famiglia”;

- proposta di legge Antonio Pepe e altri (A.C. 2299): “Delega al Governo per l’introduzione dell’istituto del quoziente familiare e altre agevolazioni fiscali in favore delle famiglie”.

Nella XVI legislatura in corso, limitandosi al Senato, sono stati presentati i seguenti ddl⁵²:

- ddl di iniziativa della Sen. Thaler Ausserhofer (A.S. n. 99)⁵³: “Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle famiglie”. Il ddl intende introdurre e trasformare in permanenti alcune misure fiscali per le famiglie, come quella in materia di detrazione del 19% delle spese documentate sostenute per il pagamento delle rette degli asili nido; altresì, si vuole introdurre la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di testi scolastici e di materiale tecnico scolastico entro il limite di 600 euro per ciascun figlio, nonché consentire la detraibilità del 23% dell’intera spesa sanitaria sostenuta dai genitori per i figli minori di età;

- ddl di iniziativa della Sen. Germontani (A.S. n. 324)⁵⁴: “Modifica all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

⁵⁰ I ddl 1309 e 1333 erano stati abbinati ai precedenti ddl nella seduta della 6ª Commissione del 2 maggio 2007.

⁵¹ La pdl Lion e Fundarò (A.C. n. 1472) - recante *Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l’introduzione del quoziente familiare nel sistema fiscale* – era stata presentata il 25 luglio 2006 ed era stata assegnata alla VI Commissione il 10 maggio 2007.

⁵² I dati sono aggiornati al 10 settembre 2008.

⁵³ Il ddl A.S. n. 99 è stato assegnato, in data 25 giugno 2008, alla 6ª Commissione per l’esame in sede referente.

⁵⁴ Il ddl A.S. n. 324 è stato assegnato, in data 27 maggio 2008, alla 6ª Commissione per l’esame in sede referente.

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici”. Il ddl prevede una modifica al regime delle detrazioni per carichi di famiglia attualmente previsto dall’articolo 12 del TUIR, stabilendo l’introduzione di detrazioni aggiuntive, fruibili dalle donne che svolgono un’attività lavorativa. Le nuove detrazioni sono articolate in due diverse tipologie, rispettivamente di 2.000 e di 1.000 euro, cumulabili tra loro, destinate rispettivamente alle donne lavoratrici con figli a carico e alle donne lavoratrici nel cui nucleo familiare risultino anche parenti o affini conviventi nei cui confronti la contribuente sia tenuta agli obblighi alimentari;

- ddl di iniziativa dei Sen. Bianconi e Carrara (A.S. n. 331)⁵⁵: “Legge quadro sulla famiglia”. L’articolo 4 del ddl, inserendo nel TUIR l’art. 11-*bis*, prevede che i soggetti passivi dell’IRPEF appartenenti ad un nucleo familiare possano congiuntamente optare per l’applicazione dell’imposta attraverso il meccanismo del quoziente familiare;

- ddl di iniziativa del Sen. Costa (A.S. n. 427)⁵⁶: “Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell’imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni”. L’art. 1 del ddl introduce il quoziente familiare per il calcolo dell’IRPEF; altresì, l’art. 2 reca varie modifiche all’art. 15 TUIR sulle detrazioni per oneri, prevedendo, tra l’altro, la detraibilità del 19% delle spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e nel semestre successivo alla data di celebrazione del medesimo per un importo complessivamente non superiore a 30.000 euro;

- ddl di iniziativa della Sen. Baio (A.S. n. 702)⁵⁷: “Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare e misure a sostegno del coniuge superstite”. Il ddl delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, secondo il meccanismo del quoziente familiare. Resta ferma la possibilità per i contribuenti di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il trattamento fiscale a base individuale;

ddl di iniziativa dei Sen. Pinzger e altri (A.S. n. 887)⁵⁸: “Disposizioni per il sostegno e la promozione della famiglia”. L’articolo 4 del ddl, inserendo nel TUIR l’art. 11-*bis*, prevede che i soggetti passivi dell’IRPEF appartenenti ad un nucleo familiare possano congiuntamente optare per l’applicazione dell’imposta attraverso il meccanismo del quoziente familiare.

⁵⁵ Il ddl A.S. n. 331 è stato assegnato, in data 10 giugno 2008, alla 11ª Commissione (Lavoro e previdenza sociale) per l’esame in sede referente.

⁵⁶ Il ddl A.S. n. 427 è stato assegnato, in data 4 giugno 2008, alla 6ª Commissione per l’esame in sede referente.

⁵⁷ Il ddl A.S. n. 702 è stato assegnato, in data 28 luglio 2008, alla 6ª Commissione per l’esame in sede referente.

⁵⁸ Il ddl A.S. n. 887 è stato assegnato, in data 7 agosto 2008, alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) per l’esame in sede referente.

2.10.2. Le recenti mozioni approvate dalla Camera dei deputati

Lo scorso 15 maggio, Il Presidente della Repubblica Napolitano ha trasmesso ai Presidenti di Senato e Camera il testo della petizione promossa dal Forum delle associazioni familiari e sottoscritta da un milione e settantunomila cittadini, con la quale si chiede, in attuazione dei principi fissati dagli articoli 30 e 31 della Costituzione, che vengano riconosciute alla famiglia agevolazioni, anche di natura economica e fiscale, con una più articolata tassazione che agevoli il formarsi dei nuovi nuclei familiari e l'adempimento dei relativi compiti. Con la petizione, il il Forum delle associazioni familiari ha sollecitato l'adozione di una politica fiscale che tenga conto non solo del reddito percepito dal capofamiglia (equità c.d. *verticale*), ma anche del numero dei componenti il nucleo familiare (equità c.d. *orizzontale*), specialmente se presenti al suo interno disabili, anziani, minori ammalati.

Conseguentemente, la Camera dei deputati (sed. n. 36 del 16 luglio 2008) ha approvato le mozioni Vietti ed altri (n. 1-00011), Lussana ed altri (n. 1-00025), Tagliatela ed altri (n. 1-00028) – tutte e tre accettate dal Governo - che impegnano l'Esecutivo ad adottare meccanismi fiscali di sostegno alle famiglie attraverso il ripristino delle deduzioni e la graduale introduzione del quoziente familiare.

Nella stessa seduta, sono state invece respinte le mozioni Donadi ed altri (n. 1-00026) e Bindi ed altri (n. 1-00027), che impegnavano il Governo a sostenere le famiglie attraverso gli strumenti delle detrazioni, della c.d. *dote fiscale* (derivante dall'unificazione, in un unico istituto, delle detrazioni per carichi di famiglia e degli assegni familiari), nonché del recupero del c.d. *fiscal drag*⁵⁹.

⁵⁹ Il *fiscal drag* o drenaggio fiscale consiste nell'aumento della pressione tributaria sui redditi monetari a causa dell'aumento dell'inflazione, pur in assenza di incrementi di aliquota. In seguito all'aumento del costo della vita, tende a verificarsi un incremento dei redditi per compensare i fenomeni inflazionistici; di conseguenza, i percettori di tali redditi si trovano ad essere inseriti in scaglioni di imposta sempre più elevati, a causa di un innalzamento meramente nominale delle loro entrate.

3. La tassazione del reddito familiare in Francia

3.1. Un inquadramento generale del sistema tributario francese

Il sistema tributario francese si caratterizza per la presenza di *imposte nazionali* e *imposte locali*, distinte in base alla destinazione del gettito.

La gestione di tali entrate (liquidazione delle dichiarazioni, accertamento, riscossione) spetta alla Direzione Generale delle Imposte (*Direction Générale des Impôts - D.G.I.*) per il tramite degli uffici locali, e - limitatamente alla riscossione delle imposte sulle persone fisiche - alla Direzione Generale della Contabilità Pubblica (*D.G.C.P.*).

Le principali imposte nazionali, il cui gettito è incamerato dallo Stato, sono le seguenti:

- *impôt sur le revenu des personnes physiques* - I.R.P.P. (imposta sul reddito delle persone fisiche);
- *impôt sur les sociétés* - I.S. (imposta sul reddito delle società);
- *taxe sur la Valeur Ajoutée* - T.V.A. (imposta sul valore aggiunto);
- *impôt de solidarité sur la fortune* - I.S.F. (imposta sul patrimonio).

Le principali imposte locali, il cui gettito confluisce al Comune o al Dipartimento o alla Regione, sono le seguenti:

- *taxe professionnelle* - T.P. (imposta sulle attività professionali);
- *taxe foncière* - T.F. (imposta sul proprietario);
- *taxe d'habitation* - T.H. (imposta sul conduttore);
- *droits d'enregistrement* (imposta di registro).

Sono soggetti passivi d'imposta i residenti che producono redditi in qualunque parte del mondo e i non residenti che producono redditi all'interno dello Stato francese.

E' considerato residente ogni soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

- la residenza in Francia (che ricorre quando, nell'arco di un anno, si trascorrono più di 183 giorni nel territorio francese);
- l'esercizio dell'attività professionale in Francia;
- il centro degli interessi economici in Francia.

3.2. Impôt sur le revenu des personnes physiques (I.R.P.P.)

3.2.1. La tassazione in base al *foyer fiscal*

Il *foyer fiscal* (letteralmente "famiglia ai fini fiscali") può essere costituito:

- da una persona fisica non coniugata;

- da una coppia sposata;
- da due conviventi (anche dello stesso sesso) nel caso di unione civile (PACS);
- da coppie di fatto (anche omosessuali) che rientrino nella fattispecie del *concubinage notoire*, vale a dire che siano in possesso della certificazione di concubinato rilasciata dal sindaco che attesta l'esistenza di una vita di coppia stabile e durevole⁶⁰.

Ognuno dei suddetti *foyer fiscal* può comprendere anche altri soggetti, ad esempio:

- i figli minorenni non coniugati;
- i figli disabili, anche se maggiorenni;
- i figli maggiorenni a determinate condizioni;
- gli invalidi conviventi, anche in assenza di vincoli di parentela.

I redditi dei coniugi sono tassati distintamente quando essi siano in regime di separazione dei beni, non convivano o quando abbiano fatto istanza di separazione legale (*separation des corps*) o di divorzio.

Non sono compresi nel *foyer fiscal* i “beni professionali” previsti dagli articoli 885N, 885O, 885Obis, 885Oter, 885Oquater, 885Oquinquies, 885P e 885R del *Code général des impôts*. Si intendono per “beni professionali” quelli necessari all'esercizio della libera professione o di un'attività industriale, commerciale, artigiana o agricola, così come le quote di società di persone qualora il contribuente vi svolga la propria attività principale. Non rientrano, invece, in questa categoria di beni le parti o le azioni di società la cui principale attività consista nella gestione del loro patrimonio mobiliare e immobiliare.

⁶⁰ Si ricorda che in Francia la convivenza può essere ufficializzata in due modi: o attraverso la sottoscrizione di un PACS (*Pacte Civil de Solidarité*) o attraverso la certificazione di *concubinage notoire*. Entrambe le fattispecie sono regolate dal codice civile, rispettivamente dagli articoli 515-1 e ss. e 518-8. Nel caso dei PACS, è necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione congiunta effettuata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la quale si fissa il domicilio comune e si assumono una serie di obblighi definiti per legge, tra i quali rientrano l'obbligo di aiuto materiale ed assistenza reciproca, nonché il rispetto degli obblighi assunti dal *partner* verso terzi (debiti contratti per sostenere le spese correnti della vita di coppia).

Il *concubinage* è invece definito dal codice civile come <<un'unione di fatto caratterizzata da una convivenza con carattere di stabilità e di continuità stabilita tra due persone, anche dello stesso sesso, che vivono in coppia>>. Il *concubinage* è riconosciuto pubblicamente - e diviene *notoire* - attraverso un certificato detto *certificat de vie maritale* o *attestation d'union libre* rilasciato dal sindaco del comune di residenza, alla presenza di due testimoni (a discrezione del sindaco che può anche non richiederla). Tale certificazione consente ai *partners* di beneficiare di vantaggi sociali quali il mantenimento della locazione in caso di decesso del compagno locatario e il diritto ai benefici previdenziali o familiari.

3.2.2. La tassazione del reddito complessivo

Tutti i redditi conseguiti da ogni soggetto componente il *foyer fiscal* si sommano per determinarne la base imponibile.

Le principali categorie reddituali, ognuna delle quali determina i redditi tassabili in base a regole proprie, sono le seguenti (**articolo 1 del Code général des impôts**):

- *redditi di lavoro dipendente (traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères)*. Sono tassati dopo una deduzione forfetaria del 10 per cento a titolo di spese, e un ulteriore abbattimento forfetario del 20 per cento. Non si applica il meccanismo della ritenuta alla fonte;
- *redditi di impresa (bénéfices industriels et commerciaux-B.I.C.)*;
- *redditi di lavoro autonomo (bénéfices non commerciaux- B.N.C)*;
- *redditi di attività agricola (bénéfices de l'exploitation agricole)*;
- *redditi di capitale (revenus de capitaux mobiliers)*. In questo caso, il contribuente può optare per la ritenuta alla fonte;
- *redditi fondiari (revenus fonciers)*;
- *redditi derivanti da plusvalenze (impôt sur le plus value)*. Se sono tassate separatamente, con aliquota fissa, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito - secondo quanto stabilito dall'**articolo 5 del Code général des impôts** - le persone fisiche che non superino il reddito minimo garantito previsto dall'articolo L. 141-8 del *Codice del lavoro* e i contribuenti il cui reddito, al netto delle spese professionali, non superi il *foyer fiscal* di 7.290 euro o 8.660 euro (se aventi età superiore ai 65 anni).

Nel caso di reddito familiare, la condizione del superamento del sessantacinquesimo anno di età è soddisfatta quando riguardi anche uno solo dei *partners*.

Sono altresì esentati dall'imposta sul reddito delle persone fisiche gli ambasciatori ed il personale diplomatico, consoli ed agenti consolari di nazionalità straniera, nella misura in cui i Paesi rappresentati concedano analoghi vantaggi alla diplomazia francese.

3.2.3. Le deduzioni

Dalla base imponibile possono essere dedotti, con le limitazioni previste dalla legge, gli importi corrispondenti agli assegni per il coniuge separato e gli eventuali figli, nonché gli importi versati, a titolo di alimenti, agli ascendenti e ai discendenti.

Più precisamente, una volta individuata la categoria reddituale di appartenenza tra quelle elencate *supra* (cfr. § 3.2.2.), generalmente si ha la possibilità di scegliere tra deduzioni di singole spese o deduzione di una percentuale. Per esempio, coloro che hanno un reddito di lavoro dipendente o di pensione,

possono decidere di dedurre le spese connesse all'attività lavorativa come, per esempio, le spese per raggiungere il posto di lavoro, oppure dedurre una percentuale fissa pari al 10% del reddito.

Nel sistema fiscale francese sono individuabili due tipologie di deduzione:

1. le deduzioni *automatiche*, che sono applicate automaticamente dagli addetti finanziari nella determinazione dell'imposta;
2. le deduzioni *personali*, che fanno cioè riferimento alla particolare situazione personale di ogni singolo contribuente e che vengono da quest'ultimo menzionate per la determinazione della base imponibile.

Rientrano nella seconda tipologia una serie di voci, la cui deduzione può essere integrale o parziale in considerazione della tipologia delle medesime. Sono integralmente deducibili gli importi seguenti:

1. i versamenti effettuati al servizio previdenziale (per le ipotesi di invalidità, malattia, maternità, decesso e vedovanza) obbligatorio, nonché quelli per la previdenza complementare obbligatoria;
2. i versamenti effettuati ai fini della costituzione della pensione di anzianità;
3. le quote di assicurazione in caso di licenziamento;
4. i contributi di solidarietà per agenti dello stato, per le collettività locali e per gli enti pubblici a carattere amministrativo;
5. le indennità percepite quale rimborso per le spese professionali (spese d'albergo, trasporto e ristorazione), se il contribuente non presenta richiesta per la deduzione automatica;
6. le spese effettivamente sostenute per l'attività lavorativa, nell'ipotesi in cui l'abbattimento forfetario del 30% non sia sufficientemente capiente e il contribuente non opti per quest'ultima soluzione⁶¹;
7. nel caso di possesso di particolari redditi di capitale⁶², è concessa una deduzione di 1.220 euro;
8. l'imposta aggiuntiva dell'1% per i contributi sociali;
9. gli importi corrisposti per il sostentamento di ascendenti (in alternativa, è possibile portare in deduzione una somma forfetaria di 2.695 euro);
10. gli importi versati per il sostentamento dei figli.

⁶¹ Non è consentito cumulare le due deduzioni, quella c.d. *forfetaria* e quella c.d. *effettiva*, per cui il contribuente è chiamato a scegliere tra le due possibilità. La deduzione delle spese realmente sostenute può essere applicata se è possibile giustificare le spese a mezzo di fatture, quietanze o attestazioni, e se le spese possiedono i requisiti di deducibilità (siano cioè necessarie per l'esercizio di un'attività lavorativa, siano effettuate per l'acquisizione e la conservazione del salario dichiarato, siano avvenute nel corso dell'anno fiscale di riferimento).

⁶² Si tratta di redditi derivanti da azioni emesse in Francia, per le quali non si sia beneficiato di alcuna riduzione d'imposta al momento della sottoscrizione, o da quote in società non quotate, quando non si possieda più del 35% del capitale sociale.

Le deduzioni parziali sono le seguenti:

1. la frazione deducibile dei contributi sociali generali;
2. gli interessi pagati in caso di prestiti contratti per sottoscrivere la maggioranza del capitale di una società di nuova costituzione, sottoposta ad imposta sulle società ed esercente attività industriale, commerciale o artigianale, nella percentuale del 50% ed entro il limite di 15.245 euro;
3. i prestiti contratti per la costituzione di una società destinata all'acquisizione di un'altra società che possiede i requisiti di cui sopra, da parte dei lavoratori entro il limite dei salari versati ai lavoratori e/o di 22.867 euro.

Le *deduzioni automatiche* sono, invece, delle defalcazioni del reddito imponibile applicate forfetariamente sull'ammontare dichiarato dei salari percepiti o dei redditi da attività non salariata:

1. al fine di tenere conto delle spese professionali, quali l'ammontare dei costi di trasporto, il costo della ristorazione, le spese per la formazione personale e l'acquisizione delle conoscenze necessarie per l'attività professionale, sostenute direttamente per l'esercizio di un'attività lavorativa, il Legislatore consente una deduzione del 10% sull'ammontare degli importi dichiarati al netto delle deduzioni individualmente consentite, entro il limite di 11.714 euro. La deduzione minima è di 349 euro e, se le remunerazioni dichiarate sono inferiori, il limite è diminuito a questo valore. Un'ulteriore deduzione forfetaria di 762 euro è applicata nei confronti di coloro che siano iscritti nelle liste di collocamento francesi da più di un anno;
2. per alcune categorie di lavoratori, individuati in una lista redatta dal Legislatore⁶³, è prevista la possibilità di ottenere una deduzione aggiuntiva del 20%, dopo il calcolo della precedente deduzione del 10%, entro il limite massimo di 7.622 euro.

3.2.4. Le detrazioni

Al fianco delle deduzioni, l'ordinamento francese prevede la possibilità di beneficiare di alcune detrazioni d'imposta. A titolo esemplificativo, si segnalano i casi seguenti:

- le donazioni elargite a organismi umanitari;
- le donazioni elargite ai seguenti soggetti: organismi di interesse generale, come gli istituti di cartografia; scuole; fondazioni di pubblica utilità;
- associazioni culturali; associazioni di culto; organismi politici;
- determinate somme per ciascun figlio a carico impegnato in corsi di studio;

⁶³ Si tratta dei lavoratori occupati nello spettacolo, nell'informazione, nelle Assemblee parlamentari, nei trasporti, i rappresentanti di commercio, ecc.

- premi di assicurazione sulla vita, se il contratto prevede una durata di almeno sei annualità;
- premi per la costituzione di una rendita vitalizia o di una pensione di anzianità;
- il 30% delle quote sindacali, entro il limite dell'1% dell'ammontare dei salari (questa agevolazione è preclusa ai lavoratori non salariati);
- le spese (interessi per prestiti contratti e spese per lavori) sostenute per la conservazione dell'abitazione principale;
- il 50% delle spese sostenute per i domestici (salari, contributi sociali, indennità, ecc.), entro un tetto massimo previsto dalla legge e suscettibile di aumento in caso di invalidità di un componente del nucleo familiare;
- ad esclusione dei *single* disoccupati e delle coppie in cui uno dei *partners* lavora, è concesso ai contribuenti di detrarre il 25% delle spese sostenute (entro un tetto massimo) per la custodia dei bambini di età inferiore a sette anni;
- se il contribuente ha più di 70 anni, può detrarre le spese (al di sotto di un tetto massimo) di lunga degenza o di alloggio in case di cura (ad esclusione delle cure termali), pari al 25% delle spese sostenute;
- le quote di sottoscrizione del capitale delle piccole e medie imprese che possiedano determinati requisiti⁶⁴. La detrazione ammessa è del 25% delle somme investite (entro un limite massimo);
- gli investimenti locati con un'aliquota che è pari al 10 o al 15%, a seconda della data di apertura del cantiere, della presa di possesso dell'alloggio e delle condizioni della locazione.

3.2.5. La dichiarazione fiscale

La dichiarazione, unica per *foyer fiscal*, deve essere presentata su modello cartaceo presso gli uffici tributari locali, oppure inviata telematicamente all'amministrazione fiscale, nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di giugno per i redditi dell'anno precedente.

Dal 2006, è stata generalizzata la nuova modalità che prevede la precompilazione del modello delle dichiarazioni da parte dell'amministrazione, contenente il calcolo dell'imposta dovuta, per cui il contribuente deve solo verificare la correttezza dell'importo.

3.2.6. Il calcolo dell'imposta: il quoziente familiare

La liquidazione dell'*impôt sur le revenu des personnes physiques* si caratterizza per l'applicazione del sistema del *quoziente familiare*, tale per cui l'imposta sul reddito colpisce gli introiti familiari e non i redditi individuali:

⁶⁴ Deve trattarsi di piccole e medie imprese : 1) non quotate; 2) sottoposte all'imposta sulle società; 3) che svolgano un'attività industriale, commerciale, artigianale o agricola; 4) nelle quali almeno il 50 per cento del capitale sia posseduto da persone fisiche; 5) con un volume d'affari inferiore a 21,34 milioni di euro; 6) il cui valore dell'attivo dello stato patrimoniale non ecceda i 12,2 milioni di euro.

pertanto, si deve effettuare la suddivisione del reddito imponibile in base al numero delle persone che compongono il *foyer fiscal*.

Ad ogni persona è attribuita una quota determinata:

- celibe, divorziato o separato, vedovo senza figli a carico: 1;
- celibe, divorziato o separato, vedovo senza figli a carico, con invalidità: 1,5;
- coppia sposata senza infanti a carico: 2;
- celibe o divorziato con un infante a carico: 1,5;
- coppia sposata o vedovo con un infante a carico: 2,5;
- celibe o divorziato con due infanti a carico: 2;
- coppia sposata o vedovo con due infanti a carico: 3;
- celibe o divorziato con tre infanti a carico: 3;
- coppia sposata o vedovo con tre infanti a carico: 4;
- celibe o divorziato con quattro infanti a carico: 4;
- coppia sposata o vedovo con quattro infanti a carico: 4;
- celibe o divorziato con cinque infanti a carico: 5;
- coppia sposata o vedovo con cinque infanti a carico: 6;
- celibe o divorziato con sei infanti a carico: 6.

Il plafond

Con l'applicazione del *quoziente familiare*, il peso fiscale complessivo risulta molto più basso rispetto al meccanismo della *tassazione individuale*: il beneficio è tanto maggiore quanto più è alto il reddito. Per evitare di favorire i soli redditi più elevati, è stato fissato un tetto (c.d. *plafond*) volto a limitare il vantaggio derivante dall'applicazione del quoziente.

In base al *plafond* c.d. *generale*, il risparmio massimo di imposta è fissato in 2.198 euro per ogni mezza quota supplementare ad una quota per i contribuenti celibi, divorziati o vedovi e a due quote per i contribuenti coniugati.

In base al *plafond* c.d. *specifico*, per i contribuenti celibi, divorziati o separati che vivono soli e che hanno effettivamente a carico i loro figli, il risparmio di imposta massimo che comporta la quota intera relativa al primo figlio a carico non può superare i 3.803 euro.

Il *plafond* non si applica a tutti i contribuenti, ma solo a quelli il cui reddito è superiore ad un importo tale che – in assenza di un tetto – il risparmio di imposta che deriverebbe dal quoziente familiare supererebbe il limite stabilito dal *plafond* stesso.

La procedura per calcolare il debito d'imposta è la seguente:

- sommare i redditi dei componenti il *foyer fiscal*, individuando un'unica base imponibile;
- dedurre i contributi pagati (CSG, CDRS)⁶⁵ e gli ulteriori oneri deducibili, determinando la base imponibile netta;

⁶⁵ La CSG (*Contribution Sociale Généralisée*) è un contributo utilizzato per finanziare la sicurezza sociale e la sanità nazionale, con aliquota del 7,5%.

- dividere la base imponibile netta per le quote che compongono il *foyer fiscal* (ciascuno dei coniugi conta come un'unità; i primi due figli contano come mezza unità, mentre i figli a partire dal terzo valgono come un'unità intera);

- determinare il debito d'imposta (lordo) per *foyer fiscal*, utilizzando il seguente scalone delle aliquote⁶⁶:

- fino a €5.614	0 %;
- oltre €5.614 e fino a €11.198	5.50%;
- oltre €11.198 e fino a €24.872	14%;
- oltre € 24.872 e fino a €66.679	30%;
- oltre €66.679	40%;

- moltiplicare l'imposta per il numero delle quote che compongono il *foyer fiscal*, al fine di determinare l'imposta (lorda) totale;

- sottrarre le detrazioni ammesse dalla legge per ottenere il debito d'imposta netto.

Esempio di tassazione del reddito di lavoro dipendente (non sono considerate le imposte locali). Importi in euro.

Contribuente single	
Reddito imponibile	Dichiarazioni dei redditi 2006 (anno d'imposta 2005)
25.000	1.889
50.000	8.260
75.000	15.092
100.000	24.092
150.000	42.761
Foyer fiscal (coniuge e due figli a carico)	
Reddito imponibile	Dichiarazioni dei redditi 2006 (anno d'imposta 2005)
25.000	52
50.000	2.518

La CDRS (*Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale*) è un contributo introdotto per risanare il debito del sistema sanitario francese, con aliquota applicata dello 0,5%. Esiste, altresì, un terzo contributo sociale (con aliquota del 2%) applicabile al reddito sulla proprietà.

⁶⁶ A partire dal 2007 (con riferimento ai redditi del 2006), le aliquote e gli scaglioni sono stati rimodulati (divenendo cinque invece di sette); l'aliquota massima è scesa dal 48,09 al 40% per i redditi oltre i 66.679 euro.

75.000	5.668
100.000	12.124
150.000	26.457

Fonte: Il Sole 24 Ore-KStudio Associato (Kpmg)-Milano

3.3. *Impôt sur les successions* (imposta sulle successioni)

In caso di successione, si deve prima determinare l'asse ereditario (*actif net de succession*), tenendo conto degli abbattimenti, e poi applicare l'aliquota progressiva per scaglioni. Le aliquote sono diverse a seconda del legame giuridico tra il *de cuius* e gli eredi (dal 5 per cento al 40 per cento per i coniugi o per i parenti in linea diretta; l'aliquota marginale si applica sulla parte che eccede la soglia di un milione e 700 mila euro).

Per le persone diverse dai parenti, l'aliquota fissa è del 60 per cento.

Nell'applicazione dell'imposta sulle successioni, si fa riferimento al valore di mercato dei beni.

Nel caso di abitazione principale, si applica una franchigia del 20% a favore del coniuge superstite e dei figli, se conviventi al momento del decesso.

E' previsto, altresì, un regime di favore (75% di esenzione) per la successione delle imprese familiari, purché gli eredi si impegnino a non cederle prima che siano trascorsi sei anni dalla morte del *de cuius*.

L'imposta di successione è dovuta nei seguenti casi:

- se il *de cuius* risiede in Francia, l'imposta si calcola in base al valore dei beni ovunque situati;
- se il *de cuius* non risiede in Francia, l'imposta si calcola solo sul valore dei beni situati all'interno del territorio francese;
- se l'erede risiede in Francia, l'imposta si calcola sul valore dei beni ovunque situati (anche se il *de cuius* non risiede in Francia).

Per i coniugi, è prevista una franchigia di 76.000 euro al di sotto della quale non si pagano imposte, mentre la parte eccedente detta franchigia viene tassata nel seguente modo:

<i>Parte tassabile</i>	<i>aliquota</i>
Fino a €7.600	5%
Oltre €7.600 e fino a €15.000	10%
Oltre €15.000 e fino a €30.000	15%

Oltre €30.000 e fino a €520.000	20%
Oltre €520.000 e fino a €850.000	30%
Oltre €850.000 e fino a €1.700.000	35%
Oltre €1.700.000	40%

Per i genitori e i figli la franchigia è di €46.000 e la parte eccedente detto importo viene tassata secondo le seguenti aliquote:

<i>Parte tassabile</i>	<i>aliquota</i>
Fino a €7.600	5%
Oltre €7.600 e fino a €11.400	10%
Oltre €11.400 e fino a €15.000	15%
Oltre €15.000 e fino a €520.000	20%
Oltre €520.000 e fino a € 850.000	30%
Oltre €850.000 e fino a €1.700.000	35%
Oltre €1.700.000	40%

Per fratelli e sorelle, l'aliquota applicabile è del 35% per i primi 23 mila euro eccedenti la franchigia e del 45% sulla restante parte. Mentre, per gli altri parenti, l'aliquota sulla parte eccedente la franchigia è del 55%. In altri casi è del 60%.

La legge stabilisce un abbattimento del 20% del valore imponibile per la successione di una casa destinata ad abitazione principale se questa diviene, a sua volta, dimora principale di un figlio del defunto minorenni o maggiorenne portatore di *handicap* o di un suo congiunto.

3.4. *Impôt sur les donations* (imposta sulle donazioni)

Questa imposta è stata introdotta per evitare che possano verificarsi casi di elusione dell'imposta sulle successioni donando i beni prima della morte. E' un'imposta molto simile a quella sull'eredità e colpisce solo donazioni di valore rilevante.

Se il donante ha un'età inferiore a 65 anni, l'imposta è dimezzata; se l'età del donante è compresa tra i 65 e i 75 anni, la riduzione dell'imposta è del 30%. Speciali facilitazioni sono previste per i portatori di *handicap* che usufruiscono, sia per le donazioni che per le successioni, di un abbattimento di 50 mila euro. Si tratta di un beneficio cumulabile con eventuali altri benefici riconosciuti dalla legge.

4. La tassazione del reddito familiare in Germania

4.1. Inquadramento generale

Il sistema tributario tedesco è articolato su tre diversi livelli corrispondenti a quelli di governo previsti dalla Costituzione del 1949: il governo federale (*Bund*), i governi regionali (*Länder*) e quelli dei comuni (*Gemeinde*).

La principale fonte di finanziamento è rappresentata da un articolato sistema di condivisione di alcune imposte quali l'IVA, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, quella sui redditi societari, le ritenute alla fonte sugli interessi e l'imposta sui redditi di capitale.

4.1.1. La ripartizione del gettito delle imposte in compartecipazione (*Gemeinschaftssteuer*)

Le quote di spettanza di ciascun ente territoriale sono stabilite in sede costituzionale per tutte le imposte, tranne che per l'IVA. Per questa, infatti, la Costituzione rinvia ad una apposita legge federale frequentemente modificata⁶⁷ per tenere conto di eventuali esigenze congiunturali.

Tributo	Ente Governo federale	Ente Regioni	Ente Comuni
Imposte redditi PF	42,5%	42,5%	15%
Imposte redditi PG	50%	50%	-
Ritenute alla fonte su interessi	44%	44%	12%
Imposte redditi capitale	50%	50%	-
IVA	51,4%	46,5%	2,1%

⁶⁷ Si tratta della *Finanzausgleichsgesetz* (legge sulla perequazione finanziaria).

4.2.L'imposizione fiscale sulle persone fisiche

Una persona fisica è considerata residente in Germania quando è lì domiciliata o quando vi risiede ininterrottamente per più di sei mesi nel corso di un anno⁶⁸.

4.2.1. La determinazione del reddito imponibile

Il § 2 della legge tedesca delle imposte sul reddito (*Einkommensteuergesetz*) suddivide i redditi imponibili in sette categorie:

1. utili agricoli;
2. utili industriali e commerciali;
3. redditi di lavoro autonomo;
4. redditi di lavoro salariato;
5. redditi di capitale;
6. redditi fondiari;
7. altri redditi.

I redditi imponibili netti di ciascuna delle suddette categorie sono determinati seguendo le regole proprie di ciascuna di esse.

Innanzitutto, ogni reddito imponibile netto di categoria è determinato deducendo dal reddito lordo o dalla cifra d'affari realizzata nel corso dell'anno d'imposta l'ammontare reale delle spese e degli oneri connessi alla realizzazione del reddito o dell'utile in questione

Tuttavia, certi limiti possono essere fissati all'interno di ciascuna categoria.

Così, per i redditi di lavoro salariato, si prevede una deduzione forfettaria di 920 euro a titolo di spese professionali.

Altresì, i dividendi lordi inclusi nella categoria dei redditi di capitale beneficiano di una deduzione del 50% e di un abbattimento complementare di 750 euro (che raddoppia per le coppie sposate).

Il reddito imponibile netto complessivo è equivalente alla somma dei redditi netti imponibili delle varie categorie.

Dalla base imponibile è possibile dedurre alcune spese e oneri di carattere personale o connessi alla situazione personale e familiare del contribuente quali i contributi sociali, l'assicurazione sanitaria, i contributi per la vecchiaia e i premi di assicurazione, sino ad un limite massimo di 2.400 euro l'anno. Ogni figlio di età inferiore a 18 anni dà diritto ad una deduzione di 5.808 euro.

⁶⁸ Ai sensi del § 9. dell'*Abgabenordnung* (legge sull'ordinamento tributario).

4.2.2. La tassazione del reddito di lavoro dipendente

L'imposta sul reddito di lavoro dipendente viene trattenuta dal datore di lavoro e pagata all'Ufficio delle imposte (*Finanzamt*): il datore di lavoro è responsabile, nei confronti di tale Ufficio, dell'adempimento dell'obbligo tributario.

L'imponibile è costituito dallo stipendio lordo.

La normativa tedesca (§ 38b. *Einkommensteuergesetz*) classifica i lavoratori dipendenti in sei classi di reddito, in base alle quali vengono riconosciute le deduzioni per carichi familiari:

CLASSE I: lavoratori dipendenti celibi/nubili, coniugati, divorziati e vedovi, che non rientrano nelle classi III o IV;

CLASSE II: lavoratori dipendenti celibi/nubili, divorziati e vedovi, con almeno un figlio a carico, per il quale ricevono un assegno non imponibile;

CLASSE III: lavoratori dipendenti civilmente coniugati, il cui coniuge non percepisce reddito, o vedovi (ma solo per l'anno solare in cui è avvenuto il decesso e per il successivo), o divorziati (per l'anno solare in cui si sia verificato il divorzio e quando il coniuge abbia nuovamente contratto matrimonio);

CLASSE IV: contribuenti civilmente coniugati, ove entrambi i coniugi risultino essere per l'anno solare di riferimento lavoratori dipendenti;

CLASSE V: lavoratori dipendenti di cui alla classe IV, quando il coniuge rientra nella classe III su richiesta di entrambi i coniugi;

CLASSE VI: lavoratori dipendenti che, nell'ambito di uno stesso anno solare, hanno ricevuto il loro salario da diversi datori di lavoro.

Ai lavoratori dipendenti, in sede di dichiarazioni dei redditi, sono concesse alcune agevolazioni fiscali sui loro redditi imponibili, sia sottoforma di riduzioni di imposta che variano di anno in anno e che vengono pubblicate in allegato alle tavole di imposta, dalle quali dipendono strettamente, che sotto forma di assegni variabili in base alla classe di reddito del contribuente stesso.

Sul documento fiscale (*Lohnsteuerkarte*) che si riceve ogni anno dall'amministrazione locale è indicata la propria categoria e il numero di figli. Questo documento va consegnato al datore di lavoro che deve inserire l'importo dello stipendio e altri dati. Le imposte vengono detratte automaticamente dallo stipendio lordo mensile.

Insieme alla dichiarazione dei redditi annuale (*Einkommenssteuererklärung* o *Lohnsteuerjahresausgleich*), va consegnato all'Ufficio delle imposte anche il documento fiscale di cui sopra.

Con la dichiarazione dei redditi, l'amministrazione finanziaria provvede alla compensazione fra reddito totale di cui si è beneficiato l'anno precedente (quindi, comprensivo anche di interessi o redditi d'affitto) e le imposte versate nel corso dell'anno. In questa sede, si possono far valere i c.d. "importi non imponibili" e le spese soggette al diritto di detrazione dall'imponibile. Pertanto, può succedere che, in conseguenza della dichiarazione dei redditi, si ricevano dall'Ufficio delle imposte rimborsi in denaro.

Con riferimento alle dichiarazioni fiscali del 2007 (relative ai redditi del 2006), l'aliquota marginale si è attestata al 45% per le fasce reddituali superiori a 250 mila euro (nel caso dei *single*) o a 500 mila euro (nel caso dei nuclei familiari).

La *no tax area* - fissata in 7.664 euro per i contribuenti *single* - raddoppia in caso di dichiarazione congiunta dei coniugi.

La seguente scala di aliquote è applicabile ad un contribuente *single*, relativamente alla dichiarazione dei redditi del 2007 avente ad oggetto l'anno d'imposta 2006:

Scaglioni di reddito (importi in euro)	Aliquote
fino a 7.664	Esenzione
da 7.665 e fino a 12.739	15%
da 12.740 e fino a 52.151	24%
da 52.152 e fino a 250.000	42%
oltre 250.000	45%

4.3. La tassazione del reddito familiare: lo *splitting*

I coniugi residenti in Germania, non separati né legalmente né di fatto, almeno durante gli ultimi quattro mesi dell'anno fiscale, possono presentare la dichiarazione dei redditi in due modi:

- dichiarazione congiunta;
- dichiarazione separata.

4.3.1. Dichiarazione congiunta: meccanismo dell'*income splitting* per coppie sposate, vedovi e separati

Le coppie sposate che optano per la dichiarazione congiunta dei loro redditi devono calcolare l'imposta con il metodo del c.d. *income splitting*, consistente nel sommare i redditi dei coniugi, dividere per due la somma ottenuta, calcolare l'imposta su tale imponibile e moltiplicarla per due.

I contribuenti vedovi, non separati dal defunto prima della morte, hanno diritto al beneficio dell'*income splitting* solo nell'anno fiscale in cui è avvenuta la morte del coniuge e nel successivo.

Lo stesso beneficio è previsto per i divorziati, quando il divorzio sia avvenuto nell'anno di percezione del reddito e l'ex coniuge abbia contratto nuove nozze.

4.3.2. Dichiarazione separata: meccanismo individuale per contribuenti single o sposati

Se una coppia opta per la tassazione separata, ogni coniuge calcolerà l'imposta sul proprio reddito.

Nel caso di minore residente, il reddito prodotto da quest'ultimo sarà:

- addizionato al reddito dei due genitori, nel caso di dichiarazione congiunta;
- addizionato per metà al reddito dell'uno e per metà al reddito dell'altro genitore nel caso di dichiarazione separata.

4.3.3. Le agevolazioni per le famiglie: gli assegni per i figli a carico e le deduzioni

La legge tedesca delle imposte sui redditi (§ 32 *Einkommensteuergesetz*) considera figli a carico di un individuo o di una coppia i figli legittimi, legittimati, adottivi, in affido e i figli nati fuori del matrimonio.

La sussistenza della condizione a carico dei propri figli si ha nel caso di figli minori o permanentemente inabili al lavoro, di figli di età non superiore ai 25 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito o milite esenti.

La legge sulle imposte sul reddito delinea due forme - in linea di principio alternative - di sostegno per i figli a carico: le deduzioni (*Kinderfreibeträge*) e gli assegni familiari (*Kindergeld*).

L'importo di tali assegni, che varia a seconda del numero dei figli, permette ai genitori di beneficiare di un'esenzione equivalente ad un importo corrispondente alle spese minime di mantenimento di un figlio, ivi compresi i costi per l'assistenza e l'istruzione del bambino.

In sede di tassazione, le deduzioni per figli a carico (i *Kinderfreibeträge* sopra menzionati) non vengono di principio considerate, potendo però trovare applicazione in una fase successiva, qualora, in seguito al controllo dell'Ufficio imposte, emerga che, in base al reddito dei genitori, il pagamento degli assegni non sia stato sufficiente a coprire le spese minime di mantenimento del figlio.

Il diritto all'assegno sussiste per tutti i figli a carico minorenni. Per figli maggiorenni sino all'età di 25 anni, la corresponsione dell'assegno è ammessa solo qualora il figlio non superi un determinato limite di reddito, attualmente fissato in 7.680 euro. In caso di figli inabili al lavoro, il diritto all'assegno sussiste anche dopo il compimento del 25° anno del figlio.

Deduzioni e assegni per figli a carico (1996-2005). Rielaborazione a cura dell'Istituto di sociologia di Duisburg, Essen

	Deduzione per figlio in DM/€		Assegno in DM/€			
	Genitore single	Coniugi/ Dichiarazione congiunta	1° figlio	2° figlio	3° figlio	4° e altri figli
1996	3.132	6.264	200	200	300	350
1997	3.456	6.912	220	220	300	350
1998	3.456	6.912	220	220	300	350
1999	3.456	6.912	250	250	300	350
2000	4.968	9.936	270	270	300	350
2001*	2.556	5.112	138	138	154	179
dal 2002	2.904	5.808	154	154	154	179

*a partire dal 2001, i valori sono espressi in euro

Esempio di tassazione del reddito di lavoro dipendente (non sono considerate le imposte locali) in caso di contribuente *single* e di nucleo familiare (importi in euro).

Contribuente single			
Reddito imponibile	Dichiarazioni dei redditi 2006 (anno d'imposta 2005)	Dichiarazioni dei redditi 2007 (anno d'imposta 2006)	Aliquota media in % nel 2007
25.000	3.579	3.545	16,23
50.000	12.279	12.186	26,40
75.000	23.140	23.015	32,51
100.000	34.217	34.093	35,59
150.000	56.372	56.248	38,58
Nucleo familiare (coniuge e due figli a carico)			
Reddito imponibile	Dichiarazioni dei redditi 2006 (anno d'imposta 2005)	Dichiarazioni dei redditi 2007 (anno d'imposta 2006)	Aliquota media in % nel 2007
25.000	628	628	3,29
50.000	7.260	7.193	16,12
75.000	15.254	15.161	26,30
100.000	24.287	24.177	29,26
150.000	45.891	45.767	34,51

Fonte: Il Sole 24 Ore-KStudio Associato (Kpmg), Milano

4.4. Imposta sulle successione e sulle donazioni

L'imposta sulle successioni colpisce tutti i beni (mobili, immobili, crediti, denaro, titoli...) appartenenti al defunto al momento della morte.

Gli immobili sono tassati sulla base del valore catastale.

Le donazioni subiscono un trattamento fiscale analogo a quello delle successioni *mortis causa*, con alcune eccezioni (per esempio, non si applica la franchigia prevista per il coniuge ed i figli).

Più precisamente, le imposte sulle successioni e sulle donazioni sono dovute in presenza di un attivo patrimoniale situato in Germania o all'estero, quando si verifichi una delle due condizioni seguenti:

1. il *de cuius* o il donante risieda in Germania al momento del decesso o della stipula del contratto di donazione;

2. l'erede o il donatario risieda in Germania al momento del decesso o della stipula del contratto di donazione.

Se nessuna di queste due condizioni si verifica, le imposte sono dovute limitatamente al patrimonio situato in Germania.

L'imposta sulle successioni si applica nei seguenti casi:

- acquisto dell'eredità per successione legale, testamentaria o per patto successorio;
- acquisto dell'eredità mediante lascito;
- acquisto dell'eredità per donazione con effetto *post mortem* o come conseguenza della stipulazione, da parte del defunto, di un contratto di assicurazione sulla vita;
- acquisto dell'eredità per diritto alla quota di legittima;
- acquisto dell'eredità sulla base della riserva a favore dei figli naturali.

In caso di acquisto dell'eredità non derivante da un testamento depositato presso un tribunale o un notaio tedesco, l'erede deve darne comunicazione all'Ufficio delle imposte (*Finanzamt*) entro tre mesi dall'acquisizione dell'asse ereditario.

In materia di imposte sulle successioni, Italia e Germania non hanno stipulato alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni o per prevenire le evasioni fiscali.

Viene applicata la normativa fiscale italiana se il *de cuius* era residente in Italia o se il patrimonio ereditato è ubicato in Italia.

Le imposte sulla successione e donazione vengono calcolate una volta dedotti gli abbattimenti personali.

Questi variano in funzione del legame di parentela dell'avente diritto con l'ereditando o il donante:

- il coniuge superstite beneficia di un primo abbattimento di 307.000 euro e di una franchigia speciale di sostentamento di 256 mila euro;
- i figli beneficiano di un abbattimento di 205.000 euro e di una franchigia supplementare di sostentamento variabile (ma solo fino al compimento di 27 anni di età);
 - è previsto un abbattimento supplementare per i figli con meno di 28 anni;
 - gli altri parenti in linea diretta beneficiano di una franchigia di 51.200 euro;
 - il coniuge divorziato, i fratelli e gli altri parenti in linea collaterale beneficiano di una franchigia di 10.300 euro;
 - per gli altri beneficiari si applica una franchigia di 5.200 euro.

L'ammontare dell'imposta di successione dovuta dipende dal relativo scaglione - individuato sulla base del rapporto fra erede e *de cuius* - nonché dal valore del patrimonio acquisito.

Base imponibile netta (valori in euro)	Aliquote		
	Coniuge superstite; legittimi naturali; in linea diretta	figli o parenti in linea collaterale; affini	Altri beneficiari
Fino a 51.129	7%	12%	17%
Fino a 255.646	11%	17%	23%
Fino a 511.296	15%	22%	29%
Fino a 5.112.918	19%	27%	35%
Fino a 12.782.297	23%	32%	41%
Fino a 25.564.594	27%	37%	47%
Oltre 25.564.594	30%	40%	50%

Rielaborazione sulla base di dati forniti da Il Sole 24 Ore-KStudio Associato (KPMG), Milano

Ultimi dossier del Servizio Studi

33	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 692-B “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”
34	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 779 "Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari"
35	Dossier	Disegno di legge A.S. n. ... "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Tabella delle corrispondenze Indice per materia Ed. provvisoria
36/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. ... "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Vol. I (artt. 1-59) Ed. provvisoria
36/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. ... "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Vol. II (artt. 60-84) Ed. provvisoria
37	Schede di lettura	Disegno di legge AA. SS. nn. 586 e 905 “Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria”
38	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 999 "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi"
39	Dossier	Materiali sui temi attuali di politica estera
40	Documentazione di base	La scuola italiana in alcune rilevazioni internazionali
41	Dossier	Sintesi e tematiche economiche e sociali estratte dal Rapporto annuale Istat e dalla Relazione annuale della Banca d’Italia per l’anno 2007

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Per gli utenti intranet del Senato è altresì disponibile il formato word seguendo il percorso "dossier di documentazione - Servizio Studi - Amarcord".